

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 441

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE

*(Parere ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1,
della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 gennaio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 271/12

Roma, 31.1.2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012.

Resolvemente

Giarda
Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1 (Modifiche al Testo Unico bancario necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

Commi 1 e 2

I commi 1 e 2 modificano l'articolo 1 del TUB (definizioni).

In particolare, il comma 1, con riferimento all'elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento, integra la definizione di "prestazione di servizi di pagamento", esplicitando il raccordo con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento (o "PSD"), dove tale definizione è prevista.

Il comma 2 è volto ad adeguare l'attuale definizione di moneta elettronica a quella introdotta dalla nuova direttiva comunitaria 2009/110/CE in tema di moneta elettronica (o "IMEL"): cfr. articolo 2, n. 2, della direttiva.

La nuova definizione, più ampia della precedente e tecnicamente neutra (prescinde dallo strumento utilizzato per la registrazione del valore monetario), è volta a favorire l'innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro. La stessa definizione individua gli strumenti e le operazioni che non sono da considerarsi moneta elettronica e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. La norma fa rinvio al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della c.d. direttiva PSD, seguendo la medesima tecnica normativa impiegata dalla direttiva. Per effetto di tale previsione non rientrano nella riserva di attività in materia di moneta elettronica l'emissione di strumenti: a) a spendibilità limitata; ovvero b) che consentano di effettuare operazioni di pagamento mediante dispositivi di telecomunicazione per l'acquisito di beni o servizi digitali.

Comma 3

Il comma 3 riformula l'intero Titolo V-bis del TUB (Istituti di moneta elettronica) nei seguenti termini:

- L'articolo 114-bis recepisce l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, che individua i soggetti ai quali è riservata l'emissione di moneta elettronica e precisa i confini dell'attività riservata, stabilendo la tipologia di strumenti o di operazioni di pagamento che non sono da considerarsi moneta elettronica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 114-bis individua i soggetti che nell'ordinamento italiano possono emettere moneta elettronica. Si tratta della Banca centrale europea, delle banche centrali comunitarie, di Poste Italiane, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili. La formulazione adottata, identica a quella del decreto legislativo 11/2010 di recepimento della PSD, consente ai soggetti pubblici di emettere moneta elettronica soltanto se le disposizioni di settore che li disciplinano consentono tale forma di operatività; in mancanza di tale autorizzazione anche i soggetti di natura pubblica dovranno costituire un IMEL per svolgere la relativa attività.

Non è stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva che dava facoltà al legislatore italiano di dettare una specifica regolamentazione per consentire a Cassa Depositi e prestiti di emettere moneta elettronica, attesa l'estraneità di tale attività rispetto all'operatività tipica della Cassa.

Il divieto di corrispondere interessi, sancito dal comma 2, dà attuazione all'articolo 12 della direttiva. Tale previsione, come precisato anche nel considerando 13 della direttiva, discende dalla funzione economica svolta dalla moneta elettronica; essa è uno strumento destinato ad effettuare pagamenti generalmente di piccolo importo in sostituzione di monete o banconote e non può essere

utilizzato come deposito con finalità di risparmio.

- Gli articoli 114-ter, 126-bis e 126-novies danno attuazione all'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. In particolare, il comma 1 dell'articolo 114-ter dà attuazione al paragrafo 2 dell'articolo 11 prevedendo il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere, su richiesta, dagli emittenti il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità indicate espressamente nel contratto di emissione. La disposizione integra l'assetto normativo attuale che, in linea con le disposizioni della previgente direttiva IMEL 2000/46/CE, stabiliva il solo principio del rimborso al valore nominale della moneta elettronica.

Il medesimo comma disciplina espressamente i termini di prescrizione con riferimento all'estinzione del diritto al rimborso, anche se in assenza di specifiche indicazioni da parte della direttiva. La prassi sinora adottata da numerosi emittenti – IMEL e banche – è stata quella di prevedere, mediante clausole *ad hoc*, l'estinzione del diritto al rimborso del valore monetario residuo trascorsi 12 mesi dalla scadenza del rapporto, con conseguente diritto dell'emittente di moneta elettronica di trattenere le relative somme. Al fine di evitare l'elusione dei principi sanciti dalla direttiva in materia di diritto al rimborso, è stata introdotta una norma che precisa che l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex articolo 2946 c.c.

Al comma 2 dell'articolo 114-ter (secondo quanto indicato dai paragrafi 5 e 6, articolo 11 della direttiva) vengono dettate alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto. In particolare, si è ritenuto opportuno chiarire la disciplina applicabile quando il rimborso venga chiesto successivamente alla scadenza del contratto e fino al maturare del termine di prescrizione decennale: in tal caso il detentore ha comunque il diritto di ottenere il rimborso del valore monetario totale ovvero nella misura richiesta se l'emittente è un IMEL che svolge anche altre attività imprenditoriali, secondo quanto previsto al comma 2, lettera d).

Riguardo al profilo delle commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica si veda, infra, l'articolo 126-novies.

Infine, gli articoli 114-ter, comma 3, e 126-novies, comma 2, recepiscono il paragrafo 7, articolo 11 della direttiva, consentendo all'emittente e ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso, sia sotto il profilo dell'ammontare totale o parziale (cfr. articolo 114-ter), sia sotto quello delle commissioni applicabili (cfr. articolo 126-novies) sulla base di un accordo contrattuale. A titolo esemplificativo, una tale deroga può essere prevista nel contratto stipulato dall'emittente con un imprenditore commerciale che accetti moneta elettronica per il regolamento dei pagamenti relativi a beni/servizi offerti (ad es. tramite siti di *e-commerce*).

- L'articolo 114-quater è il primo della sezione dedicata specificatamente alla disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Il comma 1 di tale articolo riprende il terzo comma dell'articolo 114-bis previgente, introducendo l'obbligo di dare notizia nell'albo anche delle succursali in Italia di IMEL italiani, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva che richiama l'articolo 13 della direttiva PSD.

Il comma 2 della stessa disposizione dà attuazione ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, prevedendo che gli IMEL sono tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica. Questa disposizione, unitamente a quella dell'articolo 114-bis, comma 2, impedisce che l'operatività degli IMEL possa svolgersi nelle forme previste per le banche (deposito di somme su un conto con finalità di risparmio e corresponsione di interessi). Il comma 2-bis dell'articolo 11,

introdotto con la precedente direttiva IMEL, completa il recepimento delle disposizioni comunitarie, precisando che i fondi ricevuti ai fini dell'emissione della moneta elettronica non sono da considerarsi raccolta del risparmio.

La seconda parte del comma 2, con riferimento all'attività di distribuzione e rimborso della moneta elettronica, si allinea alla disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.141/2010 (1), dando attuazione al paragrafo 4 dell'articolo 3 della direttiva che richiede agli Stati membri di autorizzare gli IMEL a distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche indirettamente, tramite soggetti che agiscano a loro nome. Il medesimo paragrafo della disposizione comunitaria richiede altresì che detti soggetti non possano emettere moneta elettronica e che se operano in uno Stato comunitario diverso da quello in cui sono stati autorizzati debba seguirsi la procedura prevista per l'apertura di succursali. Tali previsioni, implicitamente contenute nella norma in commento e nel successivo articolo 114-*quinquies*, comma 2, saranno espressamente recepite nella normativa secondaria di attuazione.

Con riferimento ai soggetti attraverso i quali sono prestati i servizi di pagamento, coerentemente a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva, gli IMEL italiani dovranno avvalersi di agenti in attività finanziaria, per effetto di quanto previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 1.

Il comma 3 dà attuazione all'articolo 6 della direttiva, riconoscendo la possibilità agli istituti di moneta elettronica di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione. Si rileva che, a differenza degli IP per i quali è richiesta un'autorizzazione specifica per ciascun servizio di pagamento che si intende prestare, l'autorizzazione degli IMEL è omnicomprensiva e riguarda quindi, oltre la moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento. E' previsto inoltre che se l'IMEL presta servizi di pagamento è assoggettato alle previsioni di cui all'articolo 114-*octies* e alle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia; tra queste rilevano in particolare quelle relative ai limiti alla concessione di credito.

- L'articolo 114-*quinquies* disciplina il regime autorizzatorio, operativo a livello *cross-border*.

In particolare il comma 1 recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva che a sua volta rinvia all'art. 10 della direttiva PSD relativo ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli IP. In particolare, i requisiti per ottenere l'autorizzazione sono analoghi a quelli che la normativa comunitaria impone agli IP, ad eccezione dell'ammontare minimo di capitale versato che è fissato direttamente dall'articolo 4 della direttiva.

I commi 2 e 3 disciplinano i criteri di valutazione dell'istanza (la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), la procedura autorizzativa nonché i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Il comma 4 recepisce la previsione comunitaria che consente agli IMEL di esercitare anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento. In particolare, la disposizione in commento, analogamente a quanto già previsto per gli IP ibridi, introduce alcuni requisiti aggiuntivi per la società, già operativa in altri settori imprenditoriali che intenda prestare servizi di pagamento. I requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1 del medesimo articolo sono: a) la costituzione di un patrimonio destinato; b) la nomina di uno più responsabili, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 del TUB, ai quali è affidata la gestione del patrimonio medesimo. Il comma 5 dà facoltà alla Banca d'Italia, quando lo ritenga opportuno per garantire la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica ovvero per assicurare l'esercizio effettivo della

(1) Da tenere presente che, con correttivo al d.lgs. n.141/2010, in corso di approvazione, l'articolo 12 è stato riformulato eliminando la frase finale "non determini l'insorgere di rapporti di debito o credito". La modifica apportata si giustifica per esigenze di compatibilità con l'art. 17 della direttiva sui servizi di pagamento (PSD). Infatti, ai sensi della disposizione da ultimo citata, gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti in presenza di condizioni tassativamente indicate, che non coincidono con le più stringenti previste dalle norme nazionali.3

vigilanza, di chiedere la costituzione di una società separata.

I commi 6 e 7 disciplinano l'operatività transfrontaliera degli IMEL, introducendo il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario nonché la libera prestazione di servizi (cfr. articolo 25 della direttiva PSD richiamato dall'articolo 3 della direttiva IMEL).

Il comma 8 dà attuazione all'articolo 8 della direttiva che richiede che le succursali di IMEL extracomunitari non abbiano un trattamento più favorevole di quello previsto per gli IMEL comunitari. Il comma ricalca la disciplina prevista per le banche.

Il comma 9 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina (ad esempio procedura autorizzativa).

- L'articolo 114-*quinqüies*1 dà attuazione all'articolo 7 della direttiva, che individua le modalità per la tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell'emissione di moneta elettronica, mediante esplicito rinvio alle forme di tutela previste dalla Direttiva PSD per gli istituti di pagamento ibridi, con riguardo alle somme registrate nei conti di pagamento.

La previsione comunitaria è recepita in normativa primaria – cfr. commi 1 e 2 – per mezzo dell'estensione delle forme di tutela attualmente previste dall'art. 114-*duodecies* per i conti di pagamento, alle somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica. Rispetto al testo di quest'ultimo articolo, vengono apportate alcune modifiche per garantire piena coerenza rispetto al dettato della direttiva PSD e descrivere in modo più aderente le modalità di attuazione della regola di segregazione imposta dalla medesima direttiva).

Nel comma 2, per gli IMEL che prestano anche servizi di pagamento, è prevista l'ulteriore distinzione tra le somme di pertinenza dei clienti che richiedono moneta elettronica e quelle di pertinenza dei clienti cui vengono prestati i servizi di pagamento.

Il comma 3 estende ai detentori della moneta elettronica le regole attualmente previste per i titolari dei conti di pagamento, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.

Il comma 4 precisa che, per quanto riguarda i servizi di pagamento diversi da quelli collegati all'attività principale di emissione di moneta elettronica, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per gli istituti di pagamento.

Il comma 5 specifica l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato, già fissato dall'articolo 114-*quinqüies*, comma 4, ed estende l'ambito di applicazione delle regole attualmente previste per gli istituti di pagamento agli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse (IMEL ibridi) in quanto non si ravvisano specificità per gli IMEL rispetto agli IP tali da richiedere una disciplina *ad hoc*. La norma precisa anche che gli IMEL ibridi che svolgano anche servizi di pagamento costituiscono un unico patrimonio destinato per l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento.

- L'articolo 114-*quinqüies*2 è dedicato alla vigilanza.

A tale riguardo, per assicurare la sana e prudente gestione degli istituti di moneta elettronica, la direttiva, agli articoli 5, paragrafi 1-6, e 3, paragrafo 1, delinea un regime prudenziale analogo a quello previsto per gli istituti di pagamento; esso include: requisiti patrimoniali proporzionati ai rischi operativi e finanziari a cui sono esposti gli IMEL; regole di natura organizzativa che prescrivono l'adozione di dispositivi di governo societario, procedure amministrative e contabili nonché sistemi di controllo e di gestione del rischio adeguati; cautele per assicurare che l'esternalizzazione di funzioni aziendali non attenui l'efficacia dei controlli interni e di quelli esercitati dalle autorità di vigilanza. Per l'esercizio della vigilanza, la direttiva prevede che le autorità di controllo abbiano il potere di: i) chiedere informazioni all'IMEL; ii) effettuare ispezioni presso lo stesso, le sue succursali, gli agenti, i soggetti presso i quali sono state esternalizzate attività; iii) emanare raccomandazioni, linee guida e provvedimenti amministrativi vincolanti. Per dare attuazione a tali previsioni viene introdotta una disposizione che, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, prevede poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della

Banca d'Italia. A tale riguardo è stato aggiunto il riferimento al governo societario e ai sistemi di remunerazione ed incentivazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 del Testo unico bancario, come novellato a seguito della trasposizione della direttiva 2010/76/CE. Con riferimento agli IMEL ibridi, l'ultimo comma circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.

- L'articolo 114-*quinquies*3 contiene un rinvio ad alcuni articoli del TUB. Tale rinvio si rende necessario al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento, sulla base di quanto previsto dalla direttiva.

Nel primo comma sono richiamate le disposizioni riguardanti: la disciplina degli assetti proprietari già prevista per le banche; gli obblighi di comunicazione da parte del Collegio sindacale; i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; le sanzioni amministrative nelle ipotesi di violazioni relative alle partecipazioni al capitale in un IMEL e agli obblighi di comunicazione delle stesse.

Il rinvio all'intero Titolo VI del Testo Unico bancario (disposizioni in materia di trasparenza) tiene conto della circostanza che, da un lato, l'emissione di moneta elettronica è già assoggettata alla disciplina di trasparenza in base al d.lgs. 11/2010 e – dall'altro – che, in base alla nuova direttiva, gli IMEL possono concedere finanziamenti connessi con i servizi di pagamento. Esso consente, inoltre, di dare attuazione all'articolo 13 della direttiva che estende agli emittenti di moneta elettronica l'obbligo di istituire idonee procedure di reclamo alle autorità competenti e di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto per i prestatori di servizi di pagamento dalla direttiva PSD.

La disposizione relativa agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si rende necessaria per chiarire che anche nei confronti di queste istituzioni si applicano le regole in materia di condizioni e modalità del rimborso della moneta elettronica, inclusi i profili di trasparenza informativa, nonché la disciplina in tema di esposti e di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. 11/2010 limitatamente alla materia del rimborso.

Il secondo comma definisce la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL puri, effettuando un rinvio alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari. La scelta di applicare un regime semplificato rispetto all'attuale (che prevede invece la sottoposizione alle procedure di gestione delle crisi previste per le banche) discende alla nuova impostazione della direttiva, che non qualifica più gli IMEL come enti creditizi. Inoltre, la presenza di forme di tutela stringenti (quali la segregazione patrimoniale) permette di assicurare comunque una tutela adeguata dei detentori di moneta elettronica, anche all'interno delle procedure semplificate previste per gli intermediari finanziari. Analoga modifica è – per il medesimo motivo – proposta per le crisi degli istituti di pagamento.

Non è invece necessario prevedere disposizioni *ad hoc* per le crisi degli IMEL ibridi: esse sono infatti disciplinate attraverso il rinvio – operato dall'articolo 114-*quinquies*1, comma 5 – all'articolo 114-*terdecies*, che – nell'ambito della disciplina del patrimonio destinato degli IP ibridi – prevede anche disposizioni in caso di crisi.

- L'articolo 114-*quinquies*4 contiene alcune disposizioni di carattere speciale.

Il comma 1 dà attuazione all'art. 9, paragrafo 1, della direttiva e mantiene la stessa impostazione prevista per gli IP. Spetta alle disposizioni di attuazione individuare quali norme potranno essere derogate. Il paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva, inoltre, detta una specifica previsione per l'ipotesi in cui l'IMEL svolga anche un'altra attività. In tal caso, ai fini della determinazione dei parametri quantitativi previsti dalla direttiva, e in conformità alle indicazioni della stessa, l'articolo in commento (condizione sub lett. a), prevede il ricorso ad una percentuale rappresentativa (basata su dati storici e secondo le modalità indicate dalla BI) che si presume utilizzata per l'emissione di moneta elettronica ed eventualmente stimata sulla base della moneta elettronica in circolazione

indicata nel piano aziendale aggiornato.

Il comma 2 esercita l'opzione prevista dallo stesso art. 9, paragrafo 1, della direttiva che rimette allo Stato membro la possibilità di imporre un limite di avvaloramento della moneta elettronica emessa dagli IMEL in deroga.

Il comma 3 recepisce l'art. 9, paragrafo 3, della direttiva che prevede che ai soggetti in deroga non si applicano le disposizioni relative al mutuo riconoscimento

Il comma 4 recepisce l'art. 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva, rimettendo alla Banca d'Italia il compito di stabilire procedure e condizioni per comunicare le variazioni delle condizioni di cui al comma 1.

Il comma 5 recepisce, mediante rinvio alla speculare disposizione dettata per gli IP, quanto previsto all'art. 9, par. 1, ultimo capoverso della direttiva, dove è stabilito che per gli IMEL in deroga che prestano anche altri servizi di pagamento occorre prevedere che siano rispettate anche le condizioni di deroga previste dalla direttiva PSD e quanto previsto dall'art. 9, par. 4, della direttiva IMEL. In particolare, è previsto che la Banca d'Italia possa scegliere quali attività possono essere svolte dall'IMEL tra quelle indicate dalla direttiva PSD all'art. 6, par. 1.

Comma 4

In generale, le norme di trasparenza previste nel Capo II-bis del Titolo VI del TUB per i servizi di pagamento si applicano anche all'emissione di moneta elettronica in virtù del richiamo operato dall'art. 126-bis, comma 2. Sotto il profilo dei destinatari di tali disposizioni si rende tuttavia necessario apportare alcune modifiche. In particolare, l'intervento al comma 2 vale ad allineare l'ambito di applicazione soggettivo delle regole di trasparenza alle disposizioni della direttiva IMEL. Quest'ultima include tra gli emittenti lo Stato italiano, gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, quando agiscono in veste di pubblica autorità, a differenza della direttiva PSD che abilita alla prestazione di servizi di pagamento le medesime istituzioni quando non agiscono in veste di pubblica autorità.

Comma 5

Si inserisce nel corpo del Titolo V-bis del TUB il nuovo articolo 126-novies. Con riferimento alla trasparenza dei rapporti con la clientela, il primo comma di tale disposizione, in attuazione dell'art. 11, paragrafo 4, della direttiva, disciplina gli unici casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica (enunciato nel considerando 18 della direttiva) e applicare una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti. Si tratta di una novità rispetto alla direttiva previgente che si limitava a prevedere il solo diritto di rimborso al valore nominale a richiesta del detentore della moneta elettronica. La norma ribadisce l'impostazione generale sulle spese applicabili, già recepita sia dall'articolo 126-ter TUB, in generale, sia dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 più specificamente in materia di servizi di pagamento.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'articolo 144 comma 3-bis lettera b) già consente di applicare la sanzione amministrativa da euro 5.160 a euro 64.555 alle violazioni di tale disposizione.

Per quanto attiene al comma 2, si veda il commento all'articolo 114-ter.

Al comma 3 viene sancito l'obbligo per gli emittenti di fornire al detentore l'informativa precontrattuale sulle modalità e le condizioni del rimborso, secondo le ulteriori precisazioni che potranno essere definite dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di trasparenza. Appare necessario introdurre una simile disposizione dal tenore sostanzialmente analogo all'articolo 126-quater, comma 1, in conseguenza delle diverse previsioni relative all'ambito soggettivo di applicazione delle due direttive IMEL e PSD con riferimento agli Stati e alle PP.AA., come evidenziato nel commento sub articolo 126-bis. In assenza di una simile norma infatti l'obbligo di fornire adeguate informazioni precontrattuali al detentore di moneta elettronica, sancito dall'articolo 126-quater, non sarebbe applicabile allo Stato italiano, gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, quando agiscono in veste di pubblica autorità.

Infine, il comma 4 dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva nella parte in cui richiede che il contratto indichi chiaramente le condizioni del rimborso. Se una tale previsione poteva ritenersi non indispensabile in quanto riconducibile all'articolo 117, comma 4, TUB per gli emittenti di moneta elettronica destinatari delle disposizioni del Titolo VI (cfr. articolo 126-*quinquies*), per gli Stati e le PP.AA. si rendeva necessario in ogni caso un intervento *ad hoc* per i motivi già indicati.

Articolo 2(Altre modifiche al TUB necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

Comma 1

Viene abrogato, per fini di coerenza sistemica, il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del TUB in tema di vigilanza consolidata.

Comma 2

L'articolo 106, secondo comma, del TUB viene modificato per prevedere che gli intermediari finanziari iscritti all'albo possano essere autorizzati all'emissione di moneta elettronica. L'impostazione della nuova disposizione è analoga a quella già adottata per la prestazione dei servizi di pagamento: l'intermediario finanziario è equiparato agli altri emittenti di moneta elettronica ibridi ed assoggettato alla medesima disciplina (obbligo di costituzione di un patrimonio destinato e nomina di un responsabile).

Commi 3-6

Vengono modificate alcune disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII del TUB (artt. 131-*bis*, 131-*ter*, 144 primo e secondo comma), limitatamente all'adeguamento dei relativi riferimenti normativi.

Comma 7

L'art. 144, terzo comma, TUB viene integrato al fine di assicurare un'adeguata copertura sanzionatoria alla violazione della disposizione sull'obbligo di informativa precontrattuale sulle modalità e condizioni del rimborso di cui all'articolo 126-*novies*, comma 3 (cfr. relativo commento).

Comma 8

L'articolo 144, comma 5, TUB viene modificato al fine di includervi anche il caso di collaboratori degli IMEL e IP.

Articolo 3(Modifiche ad altri testi legislativi necessari per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

Tale disposizione mira ad apportare al decreto legislativo n. 231/2007 (c.d. testo unico antiriciclaggio) gli adeguamenti necessari e conseguenti alla trasposizione della direttiva IMEL.

Articolo 4(Disposizioni transitorie)

Comma 1

Viene esercitata la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, di prevedere l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile 2011, a condizione che le autorità competenti siano in possesso delle informazioni necessarie per valutare se rispettano i requisiti in materia di capitale minimo, fondi propri e requisiti di tutela. Al fine di verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di forme di tutela, la lettera b) del comma 1 chiede che sia presentata un'apposita relazione.

Comma 2

Coerentemente al dettato della direttiva si prevede che, anche in mancanza dell'iscrizione ai sensi del precedente comma, gli IMEL autorizzati in Italia possono continuare ad operare fino ai sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Comma 3

Si dà attuazione alle previsioni della direttiva che prevedono per gli IMEL in deroga autorizzati sulla base della disciplina previgente un termine più ampio per continuare ad operare e per valutare

se presentare istanza per avvalersi della deroga prevista dalla nuova disciplina (articolo 114-*quinquies*4).

Comma 4

Vengono dettate le norme transitorie applicabili agli IMEL che vengano iscritti nell'albo successivamente alla data di recepimento fissata dalla direttiva.

Comma 5

Viene abrogata la delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di regolamentazione prudenziale degli IMEL e ne prevede l'ultrattività sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*2.

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

Commi 1 e 2

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolatore proposto mira a recepire nell'ordinamento la direttiva 2009/110/CE, relativa all'avvio, all'esercizio e alla vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (c.d. IMEL).

La proposta risulta coerente con il programma di governo.

L'articolo 22 della direttiva 2009/110/CE indicava nel 30/04/2011 il termine imposto agli Stati membri per l'attuazione della stessa.

A causa del mancato recepimento della direttiva nel termine suddetto, la Commissione europea ha costituito in mora, ex art. 260 TFUE, lo Stato italiano con lettera C(2011)5300/15/ del 15.7.2011 che ha aperto la procedura di infrazione n. 2011/0609.

L'articolo 6 della legge comunitaria 2010 (legge 15/12/2011 n. 217) delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il decreto legislativo di attuazione (termine ultimo 17 aprile 2012).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia della monetazione elettronica è disciplinata dal Testo Unico bancario, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; dalla legge 1° marzo 2002, n. 39, recante attuazione della direttiva 2000/46/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme proposte introducono modifiche dirette al Testo Unico bancario, nonché modifiche di coordinamento ad altri corpi normativi (il decreto legislativo n. 231/2007, in tema di antiriciclaggio), necessarie per l'attuazione della direttiva IMEL.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali perché rientra nella competenza statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e tende a garantire il mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati negli Stati comunitari nonché la libera prestazione di servizi assicurando che gli IMEL comunitari non subiscano un trattamento meno favorevole degli IMEL extracomunitari..

In particolare, si adegua l'attuale definizione di moneta elettronica a quella introdotta dalla nuova direttiva comunitaria 2009/110/CE in tema di moneta elettronica (o "IMEL"): cfr. articolo 2, n. 2, della direttiva e si individuano i soggetti che nell'ordinamento italiano possono emettere moneta elettronica (recependo l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

A causa del mancato recepimento della direttiva entro il 30 aprile 2011, la Commissione europea ha costituito in mora, ex art. 260 TFUE, lo Stato italiano con lettera C(2011)5300/15/def.del 15.7.2011 che ha aperto la procedura di infrazione n. 2011/0609.

Con l'adozione del presente decreto di recepimento viene meno l'oggetto della citata procedura.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'introduzione della nuova definizione normativa di "moneta elettronica" è in linea con la nuova disciplina proposta e con la normativa PSD.

In particolare, si adegua l'attuale definizione di moneta elettronica a quella introdotta dalla nuova direttiva comunitaria 2009/110/CE in tema di moneta elettronica (o "IMEL"): cfr. articolo 2, n. 2, della direttiva.

La nuova definizione, più ampia della precedente e tecnicamente neutra (prescinde dallo strumento utilizzato per la registrazione del valore monetario), è volta a favorire l'innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.

La stessa definizione individua gli strumenti e le operazioni che non sono da considerarsi moneta elettronica e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. La norma fa rinvio al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della c.d. direttiva PSD, seguendo la medesima tecnica normativa impiegata dalla direttiva.

Per effetto di tale previsione non rientrano nella riserva di attività in materia di moneta elettronica l'emissione di strumenti: a) a spendibilità limitata; ovvero b) che consentano di effettuare operazioni di pagamento mediante dispositivi di telecomunicazione per l'acquisito di beni o servizi digitali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono presenti abrogazioni dovute a sostituzioni normative per la parte novellata.

Si prevede l'abrogazione dell'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia.

8)Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Allegato A del DPCM 11.9.2008, n. 170)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Referente: Marta Cofano tel. 06-47610525

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo in vigore è costituito dalla legge 1 marzo 2002, n. 39, attuativa della direttiva 2000/46/CE in materia di istituti di moneta elettronica, e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con l'emanazione della direttiva 2009/110/CE, relativa all'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (c.d. IMEL), il legislatore comunitario ha inteso fornire una nuova disciplina della materia. Il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato per il 30 aprile 2011.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 (legge comunitaria 2010), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2009/110/CE.

L'intervento regolatore proposto è volto a recepire nell'ordinamento la direttiva 2009/110/CE, attraverso l'inserimento di un nuovo Titolo (V-bis) nel Testo Unico bancario, nonché apportando le ulteriori modifiche necessarie sia allo stesso Testo Unico sia al d.lgs. n. 231/2007 sopra citato.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina vigente in materia presenta un carattere eccessivamente restrittivo, oltre a non essere conforme alla normativa comunitaria tanto sotto il profilo prudenziale, quanto sotto quello della trasparenza (previsione di requisiti più stringenti rispetto al dettato comunitario).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente avvertita l'esigenza economico-sociale di promuovere lo sviluppo del mercato della moneta elettronica, al fine sia di favorire la tracciabilità dei flussi finanziari, sia di ridurre l'utilizzo del contante ed in tal modo contenere i costi ad esso connessi.

L'esigenza di un quadro regolatorio comune agli operatori del settore è stata avvertita anche a livello transfrontaliero, riflettendosi nel carattere di armonizzazione massima della direttiva 2009/110.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento regolatore consistono sostanzialmente nel potenziare il mercato della moneta elettronica, nel disincentivare il ricorso al contante quale mezzo di pagamento nelle transazioni, nell'assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e più in generale nel migliorare l'efficienza e la trasparenza del sistema dei pagamenti.

Attualmente, in base ai dati disponibili da parte della Banca d'Italia per l'anno 2010, il numero di carte prepagate, che costituiscono la forma tecnica ad oggi pressoché esclusiva della moneta elettronica, è stimato pari ai 12,362 milioni. Il numero di operazioni su POS effettuate con moneta elettronica ammonta all'incirca ai 118,27 milioni, per un importo complessivo di Euro 7.423 milioni. Di questi volumi è attesa una progressiva crescita nei prossimi anni, considerata la crescente propensione del pubblico all'uso della moneta elettronica.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio dei soggetti vigilati effettuato dall'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia).

Un indicatore dell'efficacia dell'intervento regolatore sarà costituito dalla verifica dell'incremento dell'utilizzo della moneta elettronica rispetto al dato riscontrato anteriormente all'intervento stesso.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo sono i consumatori, le imprese, gli operatori finanziari e le pubbliche amministrazioni.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa consultazione a livello tecnico con gli uffici della Banca d'Italia che hanno seguito i lavori comunitari per l'approvazione della direttiva. Lo schema rispetta tutti i principi e i criteri di delega sopra menzionati.

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito un documento di consultazione ad aprile 2011, dove sono stati illustrati gli interventi normativi da introdurre nel nostro ordinamento in occasione dell'attuazione della direttiva 2009/110/CE. Sul sito del Dipartimento sono reperibili, alla voce "Consultazioni", i documenti pubblicati, nonché gli esiti della consultazione svolta, cioè le osservazioni pervenute per le quali non è stato negato il consenso alla pubblicazione.

La consultazione si è conclusa il 13 maggio 2011.

Sono state raccolti e vagliati i contributi pervenuti da: ABI, AIP, ASSTEL, Visa, Lottomatica Italia Servizi.

Data l'esiguità dello spazio per soluzioni discrezionali di attuazione della direttiva, si è registrato un generale consenso sul testo sottoposto a consultazione.

Il testo finale è frutto della sintesi dei vari interessi rappresentati.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Il non intervento lascerebbe irrisolte tutte le criticità sull’utilizzo della moneta elettronica, che non facilitano l’ottimale utilizzo della stessa.

Inoltre la Repubblica italiana potrebbe incorrere in procedura di infrazione per mancata o inadeguata trasposizione della direttiva.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sia nell’ambito dell’istruttoria interna sia nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative all’intervento regolatore effettivamente praticabili, in considerazione dei limiti stringenti imposti dalla Direttiva (di armonizzazione massima) e dai criteri e principi contenuti nella legge delega, data la specificità della materia ed il carattere prettamente tecnico-finanziario dell’intervento regolatore.

Inoltre l’intervento regolatore rientra nei parametri definiti per l’attuazione delle direttive dall’art. 15, comma 2, della legge n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità per il 2012).

SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L’analisi è stata effettuata nella fase dell’istruttoria in sede comunitaria. In sede nazionale, soltanto l’Autorità di vigilanza (Banca d’Italia) che ha partecipato al negoziato e che è dotata dei poteri e degli strumenti di indagine previsti dal Testo Unico bancario è in grado di elaborare un metodo di analisi da applicare alla misurazione degli effetti. Pertanto non è risultato necessario effettuare ulteriori variazioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.

L’intervento regolatore non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi in termini di sviluppo del mercato della moneta elettronica e di riduzione dell’uso del contante nelle transazioni, di tracciabilità dei pagamenti nonché, in ultima analisi, di efficienza del sistema dei pagamenti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non risultano obblighi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel sistema vigente. La valutazione effettuata in merito alla fattibilità di una riduzione degli obblighi informativi vigenti in materia, nell’ottica della razionalizzazione dei costi amministrativi, ha avuto esito nel senso della conservazione degli obblighi già esistenti, al fine di garantire un monitoraggio costante da parte dell’Autorità di vigilanza sugli intermediari del settore, data la loro rilevanza sistemica. Pertanto eventuali costi amministrativi vengono compensati dai benefici evidenziati.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatore.

L’intervento regolatore è immediatamente attuabile con le risorse e le strutture già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo avrà un'incidenza positiva sui consumatori, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni in quanto clienti. La nuova disciplina avrà per effetto l'aumento della competitività del Paese, nonché l'incremento della contendibilità sul mercato dei servizi di pagamento, in quanto amplia il novero degli intermediari che possono accedere all'emissione di moneta elettronica.

Per effetto dell'intervento regolatore si registrerà più in generale l'agevolazione del ricorso alla moneta elettronica in luogo del contante, con conseguente potenziamento dell'efficienza e trasparenza del sistema dei pagamenti.

Tali effetti si produrranno conformemente alla *ratio* della direttiva 2009/110/CE, nonché nel rispetto delle condizioni previste dalla citata legge n. 183/2011.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatore proposto.

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata alla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatore.

L'intervento regolatore non richiede l'istituzione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio. Pertanto il controllo ed il monitoraggio sulla regolare attuazione dell'intervento sarà effettuato dalla Banca d'Italia, con le risorse, gli strumenti e le modalità già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia sarà elaborata a cadenza biennale dal Ministero dell'economia e delle finanze la prescritta verifica di impatto della regolazione, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti obiettivi, anche in termini di costi-benefici: potenziamento del mercato della moneta elettronica, disincentivazione dell'uso del contante, agevolazione della tracciabilità dei flussi finanziari, miglioramento dell'efficienza e della trasparenza del sistema dei pagamenti.

Nella direttiva 2009/110/CE è comunque già previsto un meccanismo di revisione da parte della Commissione europea entro il 1 novembre 2012.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.)

Il presente schema normativo interviene a recepire nell'ordinamento la direttiva 2009/110/CE, in materia di moneta elettronica (c.d. "IMEL"), attraverso l'introduzione di nuove disposizioni o la modifica di disposizioni esistenti nel Testo unico bancario.

Art. 1	La disposizione mira ad integrare ed adeguare l'art. 1 del TUB con riguardo alla definizione di "prestazione di servizi di pagamento" e di "moneta elettronica". Viene inoltre riformulato il Titolo V-bis del TUB, relativo all'attività di emissione di moneta elettronica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.
Art. 2	La disposizione interviene ad apportare integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, agli artt. 59, 106, 131-bis, 131-ter, 144 TUB. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3	Vengono novellate norme di altri settori dell'ordinamento. In particolare, la disposizione apporta al d.lgs. 231/2007 (c.d. testo unico anti-riciclaggio) le modifiche necessarie al recepimento della direttiva IMEL. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4	La disposizione detta il regime transitorio applicabile per gli istituti di moneta elettronica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia espletterà le funzioni ivi previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione.
Art. 5	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria

20 GEN. 2012

25 GEN. 2012

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti



Ministero dell' Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANS/138/POC/M/114h

Roma, **25 GEN. 2012**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze


Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, unitamente alla relazione tecnica verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO



2405



33
6

FOCOM/137

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 25 GEN. 2012

Prot. N. 5878
Prot. Entrata N. 5864
Allegati: 1
Risposta a nota del :


All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: DPR concernente schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per posta elettronica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica verificata.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/110/CE, CONCERNENTE L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/48/CE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2000/46/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante attuazione della direttiva 2000/46/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 4) è sostituito dal seguente: " 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11."
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera *h-ter*) è sostituita dalla seguente:

" *h-ter*) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

- 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *m*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”.

3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

" Titolo V-BIS

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

ART. 114-bis

(Emissione di moneta elettronica)

1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

ART. 114-ter

(Rimborso della moneta elettronica)

1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Il detentore può chiedere il rimborso:

a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

b) alla scadenza del contratto o successivamente:

1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

2) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

ART. 114-quater

(Istituti di moneta elettronica)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonché le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;

b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

ART. 114-quinquies

(Autorizzazione e operatività transfrontaliera)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies. 1, comma 5, e 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali

dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *c), d), e)* ed *f)*. L'autorizzazione è rilasciata, **sentito il Ministero degli affari esteri**, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

ART. 114-quinquies.1

(Forme di tutela e patrimonio destinato)

1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-*duodecies*.

5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-*terdecies*, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

ART. 114-quinquies.2

(Vigilanza)

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

ART. 114-*quinquies*.3

(Rinvio)

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-*ter* e 126-*novies* nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-*bis* e 113-*ter*.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

ART. 114-*quinquies*.4

(Deroghe)

1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di

disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
- b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).

5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-*sexiesdecies*.”.

4. All'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-*novies*.”.

5. Dopo l'articolo 126-*octies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 126-*novies*

(Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica)

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-*ter* può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

- a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
- b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;
- c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.”.

ART. 2

(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

1. L'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
2. L'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

 - a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
 - b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.”.
3. All'articolo 131-*bis* dopo le parole: “Chiunque emette moneta elettronica” sono inserite le seguenti: “in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-*bis*”.
4. All'articolo 131-*ter* dopo le parole: “Chiunque presta servizi di pagamento” sono inserite le seguenti: “ in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-*sexies*”.
5. All'articolo 144, comma 1, le parole: “114-*quater*, 114-*octies*,” sono sostituite dalle seguenti: “114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,”.
6. All'articolo 144, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-*quinquies*.3, in relazione all'articolo 52, e 114-*undecies*, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.”.
7. All'articolo 144, comma 3, dopo le parole: “126-*quater* e” sono inserite le seguenti: “ 126-*novies*, comma 3”.
8. All'articolo 144, comma 5, le parole: “la banca o dell'intermediario finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “soggetto vigilato”.

ART. 3

(Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro.”.

ART. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Gli istituti di moneta elettronica iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire la propria attività fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l'attività, a meno che non siano stati iscritti ovvero siano in corso di iscrizione, ai sensi del comma 2, nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto.

2. La Banca d'Italia iscrive nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, gli istituti di moneta elettronica che:

a) risultano iscritti prima del 30 aprile 2011 nell'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) presentino alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto un'apposita relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto e un programma di attività redatto in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

3. In deroga al comma 1, gli istituti di moneta elettronica, iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che beneficino della deroga prevista dal previgente articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire l'attività fino al 30 aprile 2012 ovvero, se posteriore, fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto, secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari. Decorso tale termine cessano la propria attività, a meno che non siano stati iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, ovvero sia in corso un procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, anche al fine di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto.

4. Gli istituti di moneta elettronica iscritti dopo il 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto; l'istanza è corredata della sola documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto nonché, ove intendano avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, di quella attestante la sussistenza dei requisiti per l'esenzione prevista dal medesimo articolo. In difetto dei requisiti, o in caso di mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione, essi possono proseguire la propria attività fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l'attività, a meno che non sia in corso il procedimento di autorizzazione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 per gli istituti di moneta elettronica che possono continuare ad operare secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari, è abrogata ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione,

la delibera CICR del 4 marzo 2003 recante attuazione del Titolo V-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente gli istituti di moneta elettronica (Imel): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli Imel, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di Imel comunitari.

ART. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.